



Sentenza n. 40 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente

dott. Marcello IACUBINO Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37402** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **LALISCIA Giuseppe**, nato a Taranto il 18 agosto 1970 (Cod. Fisc.
LLSGPP70M10L049V), rappresentato e difeso dall'avv. Palmiro Carlo
Liuzzi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via
Terenzio, n. 8;

visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 10 luglio 2023;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 novembre 2023 - relatore il Consigliere
Rossana De Corato e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il
Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Daniele
Giannini e l'avv. Palmiro Carlo Liuzzi per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

	1.- Con atto depositato il 10 luglio 2023, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio il suindicato convenuto, <i>ut supra</i> rappresentato e difeso, per sentirsi condannare, in qualità di funzionario Responsabile “...<i>delle pubblicazioni...</i>” (da intendersi: all’Albo Pretorio, all’Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale dell’ente), degli atti del Comune di Pulsano (TA), al pagamento, in favore del citato Ente locale, della somma di € 7.262,90.	
	1.1- Espone il Requirente che il Comune di Pulsano, con deliberazione consiliare n. 88/2017, ha riconosciuto il debito fuori bilancio di € 7.398,67 derivante dalla sentenza n. 270/2017 del 10 gennaio 2017 del Giudice di Pace di Taranto, con cui il comune è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti sigg. M.A. e T.M. - in qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale sulla minore A.A. - a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito all’accertata violazione della <i>privacy</i>. Nello specifico, la violazione si è concretizzata nell’aver “...<i>rese pubbliche le condizioni di salute della minore...</i>” mediante la pubblicazione “...<i>sull’Albo Pretorio On Line del medesimo Ente...</i>” del testo della determina dirigenziale n. 206/2014 nella sua versione integrale.	
	1.2- La vicenda dalla quale ha tratto origine il riconoscimento del suddetto debito - e, ancor prima, quella giudiziaria esitata, come detto, nella condanna del comune - riguarda l’avvenuta pubblicazione nell’Albo Pretorio <i>on line</i> della determina dirigenziale n. 206/2014, senza oscuramento dei “dati personali” e dei “dati identificativi” della minore e dei suoi genitori, nonostante dai contenuti del suindicato provvedimento amministrativo si potessero “...<i>desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie della minore interessata, nonché le sue condizioni di</i>	
	2	

invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici... ”.

1.3- I fatti posti a fondamento dell’ipotesi accusatoria, così come descritti e risultanti dalla documentazione prodotta dall’attore pubblico, si possono sintetizzare, in via meramente esemplificativa, nella seguente successione temporale:

- nell’agosto 2014 i genitori della minore A.A. proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Taranto per accertare, prima dell’instaurando giudizio di merito, le condizioni psico-fisiche e di apprendimento della figlia, non avendole il Comune di Pulsano e “...*altre Autorità preposte...*” assegnato una figura assistenziale specialistica;

- con determina dirigenziale n. 206/2014 sottoscritta dall’odierno convenuto, il Comune di Pulsano conferiva incarico a un professionista per la costituzione in giudizio dell’ente, prevedendone contestualmente la pubblicazione sul sito istituzionale “...*www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi...*”, poi effettivamente avvenuta in data 26 settembre 2014;

- a seguito di formale accesso agli atti da parte dei genitori della minore, avvenuta il 29 settembre 2014, il Comune il successivo 30 settembre rimuoveva dall’Albo Pretorio *on line* il suddetto provvedimento e lo sostituiva con la determina n. 208/2014 (assunta in pari data), precisando che verrà “...*omessa l’indicazione dei dati personali e identificativi dei soggetti interessati...*”;

- con atto di citazione in data 9 dicembre 2014 i sigg. M.A. e T.M convenivano in giudizio il Comune di Pulsano innanzi al Giudice di Pace di Lizzano (in

	seguito il processo è stato “... <i>spostato per competenza...</i> ” presso il medesimo	
	ufficio giudiziario di Taranto) per ottenere il risarcimento del danno non	
	patrimoniale da violazione della <i>privacy</i> , per aver colposamente pubblicato	
	sull’Albo Pretorio <i>on line</i> dell’Ente medesimo il testo della determina n.	
	206/2014 con cui “... <i>erano state rese pubbliche le condizioni di salute della</i>	
	<i>minore A.A., così divulgando ad un numero illimitato di persone lo stato della</i>	
	<i>propria figlia (affetta da gravi patologie sin dalla nascita e con gravi difficoltà</i>	
	<i>nell’apprendimento scolastico...)</i> ”;	
	- con sentenza n. 270/2017 (divenuta definitiva in quanto non è stata oggetto	
	di gravame), il Giudice di Pace di Taranto accoglieva l’avanzata domanda di	
	risarcimento danni e, per l’effetto, condannava il Comune di Pulsano a	
	risarcire i genitori della minore A.A., liquidando la somma complessiva di €	
	7.398,67 (così ripartendola: € 4.000 per danno determinato in via equitativa,	
	€ 2.236,00 per spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura	
	del 15%, Iva e Cap, da corrispondere al procuratore costituito, € 136.07 a titolo	
	di rimborso a favore dell’erario);	
	- in corso d’istruttoria, il Procuratore regionale ha accertato che la somma di	
	€ 136,07 non era stata pagata all’Erario, né alcuna richiesta era stata formulata	
	dalla Cancelleria del Giudice di Pace, motivo per cui ha quantificato l’entità	
	del danno in complessivi € 7.262,90.	
	1.4- Il Requirente, dopo aver precisato che l’azione erariale intrapresa - pur	
	trovando abbrivio nella vicenda giudiziaria culminata nella sentenza n.	
	270/2017 del Giudice di Pace di Taranto - è connotata da un’autonoma	
	valutazione dei fatti accertati e della documentazione acquisita nel giudizio	
	civile, ha sostenuto che la responsabilità del danno indirettamente subito dal	

	Comune di Pulsano deve imputarsi esclusivamente al dott. Laliscia, avendo	
	costui “... <i>palesemente violato...</i> ” con grave colpa la normativa vigente nella	
	soggetta materia, tenuto conto del suo specifico incarico di “ <i>Responsabile</i>	
	<i>della pubblicazione all’Albo Pretorio on line</i> ” del Comune di Pulsano,	
	rivestito ormai già da numerosi anni.	
	Sul punto specifico, il Procuratore Regionale ha ampiamente richiamato ed	
	opportunamente evidenziato diversi articoli del cd. “Codice della Privacy” -	
	unitamente, invero, ai passaggi ritenuti maggiormente salienti della	
	Deliberazione n. 243/2014 adottata dal Garante per la Protezione dei dati	
	personali”, oltrech� del “Parere” del 7 febbraio 2013 della medesima <i>Autority</i>	
	- evidenziando, nello specifico, l’insuperabile precetto secondo cui “... <i>gli enti</i>	
	<i>pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione</i>	
	<i>dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase della redazione degli atti e</i>	
	<i>documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in</i>	
	<i>considerazione dati sensibili...</i> ”.	
	Alla stessa stregua, l’attore pubblico ha integralmente condiviso le conclusioni	
	a cui � pervenuto il Giudice di Pace di Taranto nella sentenza n. 270/2017 che,	
	con riferimento al caso di specie, non aveva mancato di rilevare come “... <i>Le</i>	
	<i>informazioni contenute nella determina, rese pubbliche ad un numero</i>	
	<i>indeterminato di utenti, hanno propagandato dati idonei a rilevare lo stato di</i>	
	<i>salute, cio� nozioni ed informazioni positive e/o negative sulle condizioni</i>	
	<i>corporali e mentali della persona...</i> ”.	
	Cos� come, la considerazione secondo cui alla rimozione dall’Albo Pretorio	
	<i>on line</i> della Determinazione dirigenziale n. 206/2014 - avvenuta, tra l’altro,	
	su impulso dei genitori della minore - non poteva conferirsi valore esimente	

		della responsabilità per fatto illecito colposo dell'Ente comunale.	
		Alla luce di quanto suesposto, il Requirente ha concluso chiedendo la	
		condanna del convenuto Laliscia Giuseppe al risarcimento del danno per	
		complessivi € 7.262,90, per il danno indiretto recato alle finanze del Comune	
		di Pulsano.	
		2.- Con memoria pervenuta in data 3 novembre 2023, con il patrocinio	
		dell'Avv. Palmiro Carlo Liuzzi, si è costituito in giudizio il convenuto Laliscia	
		Giuseppe (il quale non aveva presentato deduzioni in sede preprocessuale),	
		eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del danno contestato	
		in considerazione del superamento del termine quinquennale prescrizionale da	
		computarsi, a suo avviso, con decorrenza “...dal momento in cui il credito (...)	
		<i>diveniva certo, liquido ed esigibile, ovvero dal 27 novembre 2017, di adozione</i>	
		<i>della deliberazione di consiglio comunale, n. 88, approvativa del debito fuori</i>	
		<i>bilancio...”, ed invocando, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto della</i>	
		domanda attorea con conseguente assoluzione da ogni addebito.	
		In particolare, ha evidenziato, per un verso, che la presunta condotta violativa	
		(vale a dire, la pubblicazione della determina <i>de qua</i>) ha avuto una durata di	
		appena quattro giorni, tra l'altro, in prossimità del fine settimana dato che il	
		<i>dies a quo</i> della pubblicazione cadeva di venerdì e, per l'altro, la genericità e	
		l'indeterminatezza del contenuto del suddetto provvedimento amministrativo	
		funzionale, in ogni caso, a rendere comprensibile agli interessati e ai	
		controinteressati le determinazioni assunte dall'Ente civico a fronte	
		dell'iniziativa giudiziaria promossa dai genitori della minore “...in termini di	
		<i>accertamento preventivo officioso...”.</i>	
		Ha, infine, sottolineato l'errata utilizzazione da parte del Giudice civile	
		6	

	“...dell’istituto suppletivo-sussidiario dell’equità...” ai fini della	
	quantificazione del danno, in completa assenza di “...un’allegazione capace	
	di comprovare la perdita patita e l’incidenza pregiudizievole di essa...”.	
	3.- All’odierna udienza, il Requirente ha confermato la domanda formulata	
	con l’atto di citazione e il difensore del convenuto ha, anch’esso, concluso in	
	conformità agli atti scritti.	
	In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Oggetto del giudizio è l’accertamento della responsabilità amministrativa	
	del convenuto, nella sua qualità di funzionario Responsabile “...delle	
	pubblicazioni...” dei provvedimenti amministrativi assunti dal Comune di	
	Pulsano (TA) da effettuarsi, a fini di pubblicità e nel rispetto del principio di	
	trasparenza, all’Albo Pretorio, all’Albo Pretorio informatico, nonché sul sito	
	istituzionale dell’ente, in relazione alla prospettazione attorea di danno	
	erariale indiretto derivante dall’avvenuto riconoscimento del debito fuori	
	bilancio di € 7.398,67, in esecuzione della sentenza n. 270/2017 del Giudice	
	di Pace di Taranto di condanna al risarcimento del danno in favore dei sigg.	
	M.A. e T.M e al pagamento delle spese legali e giudiziali conseguite,	
	importo estinto nella minor somma di € 7.262,90 con mandati di pagamento	
	emessi in data 27 marzo 2018.	
	2.- Il Collegio deve darsi carico, preliminarmente, dell’eccezione di	
	prescrizione sollevata dal convenuto, secondo cui l’esordio della prescrizione	
	quinquennale dell’azione erariale dovrebbe ricondursi alla data di	
	riconoscimento del debito fuori bilancio, avvenuto il 27 dicembre 2017 con	
	7	

	deliberazione di C.C. n. 88/2017.	
	Sulla scorta di tale postulato, secondo la prospettazione difensiva, l'intero danno contestato si sarebbe totalmente prescritto considerato che tra la suindicata data di approvazione consiliare del d.f.b. e il primo atto interruttivo della prescrizione, vale a dire, la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta in data 16/20 marzo 2023, è intercorso un periodo di tempo superiore ai cinque anni.	
	2.1- L'eccezione è infondata.	
	Ritiene, invero, il Collegio, che la questione dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione in ipotesi di responsabilità amministrativa per danno indiretto, è stata già da tempo affrontata e risolta dalle Sezioni riunite con sentenza n. 14/QM/2011.	
	Sul punto, è quindi appena il caso di rammentare che il giudice della nomofilachia, dopo un articolato percorso argomentativo teso a mantenere <i>"...nettamente distinti il profilo del perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria e quello della concretezza ed attualità del danno..."</i> , ha affermato il principio di diritto secondo cui <i>"...il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno cd. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato..."</i> .	
	Sicché, appaiono del tutto irrilevanti sotto il profilo giuridico le argomentazioni dedotte dal convenuto sulla specifica questione, essendo le stesse del tutto superate in relazione al su richiamato arresto nomofilattico.	
	Il Requirente, quindi, ha tempestivamente contestato la posta di danno che ne occupa, essendo stati emessi i mandati di pagamento (n. 225 e n. 226 del 27	
	8	

	marzo 2018) in favore dei danneggiati, entro i cinque anni precedenti la data	
	di notifica dell’invito a dedurre al Laliscia (avvenuta il 20 marzo 2023).	
	3.- Passando al merito, osserva il Collegio che la vicenda dedotta in giudizio	
	- da inquadrarsi nell’alveo della cd. responsabilità per danno indiretto	
	concretizzatosi nel risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei	
	sigg. M.A. e T.M. e nelle spese giudiziali liquidate in ragione della	
	soccombenza in tale medesima sede a cui il Comune di Pulsano è stato	
	condannato dal Giudice di Pace di Taranto con sentenza n. 270/2017 -	
	s’incentra esclusivamente sulla condotta illecita tenuta dal convenuto, in	
	qualità, come detto, di funzionario incaricato della pubblicazione degli atti	
	comunali il quale, violando con grave colpa la normativa in materia di <i>privacy</i>	
	vigente <i>ratione temporis</i> , ha reso illecitamente noto ad un numero	
	indeterminato di persone (cittadini e non) la peculiare situazione di salute della	
	minore A.A., non avvedendosi che alcune delle informazioni recate dalla	
	Determinazione dirigenziale n. 206/2014 rivestivano, all’evidenza, la natura	
	di dati sensibili, la cui divulgazione si appalesava tutt’altro che indispensabile	
	ai fini a cui era diretto il provvedimento amministrativo assunto.	
	Ed, invero, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le funzioni, le	
	attribuzioni e le responsabilità conferite ai soggetti che nello svolgimento del	
	loro ufficio trattano dati personali e sensibili - soprattutto come nel caso di	
	specie, laddove il dott. Laliscia era formalmente incaricato quale funzionario	
	“Responsabile delle pubblicazioni” dei provvedimenti assunti dal Comune di	
	Pulsano - sono individuate dal legislatore euro-unitario e nazionale in modo	
	ampio e specifico a precipua tutela del privato leso nel suo diritto alla	
	riservatezza nei confronti del titolare-persona giuridica.	
	9	

	3.1- Tanto considerato, si ritiene necessario delineare brevemente il quadro	
	normativo in materia di protezione dei dati personali vigente al momento in	
	cui si sono svolti gli accadimenti oggetto di contestazione.	
	La soggetta materia era disciplinata dal cd. Codice della <i>privacy</i> (Codice in	
	materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. n. 196/2013, nel testo	
	previgente le novelle introdotte con il D.lgs. n. 101/2018), nel cui Titolo III	
	erano dettate le “regole generali per il trattamento dei dati”, a cui si	
	aggiungevano le “regole ulteriori per i soggetti pubblici”, di cui al Capo	
	II, <i>ex artt.</i> 18-22.	
	Per quanto di interesse l’art. 20, al primo comma, consentiva ai soggetti	
	pubblici di trattare i dati sensibili, previa idonea informativa agli interessati,	
	solo se autorizzati da espressa disposizione di legge, nella quale fossero	
	specificati i tipi di dati che potevano essere trattati, le operazioni eseguibili e	
	le finalità di interesse pubblico perseguite. In caso di assenza anche di una sola	
	di tali condizioni legittimanti la citata normativa prevedeva espressamente in	
	quali modi alternativi supplire alle carenze del caso concreto (art. 20, commi	
	2 e 3).	
	Il trattamento dei dati sensibili ad opera dei soggetti pubblici doveva	
	conformarsi “...secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle	
	<i>libertà fondamentali e della dignità dell’interessato...</i> ” (art. 22), e svolgersi	
	secondo alcuni principi espressamente indicati.	
	Norma fondamentale per il caso in esame era quella contenuta nel comma 8	
	dell’art. 22, a mente del quale “... <i>I dati idonei a rivelare lo stato di salute non</i>	
	<i>possono essere diffusi...</i> ”, che ha costituito il parametro normativo violato cui	
	i genitori della minore hanno fatto riferimento nell’azione intentata contro il	
	10	

	Comune di Pulsano, poi esitata nell'accoglimento in loro favore della	
	domanda di risarcimento del danno che qui ne occupa.	
	A conferma dell'importanza per l'ordinamento del bene giuridico leso merita	
	anche di essere richiamata la norma di cui al D.lgs. n. 33 del 14.3.2013	
	(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza	
	e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni),	
	secondo cui restavano <i>"...fermi i limiti alla diffusione e all'accesso</i>	
	<i>delle informazioni di cui (alla) ...legge 7.8.1990 n. 241...relativi</i>	
	<i>alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute..."</i> (art. 4, comma	
	6).	
	Nello specifico, il Garante della Privacy, dopo aver chiarito che <i>"...i principi</i>	
	<i>e la disciplina di protezione dei dati personali...devono essere rispettati</i>	
	<i>anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web..."</i> ha avuto modo di	
	ribadire che è <i>"...invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare</i>	
	<i>lo stato di salute..."</i> , e che <i>"...in particolare, con riferimento ai dati idonei a</i>	
	<i>rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di</i>	
	<i>qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo</i>	
	<i>stato di malattia, o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso</i>	
	<i>qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, o handicap fisici</i>	
	<i>e/o psichici..."</i> (cfr. «Linee guida in materia di trattamento di dati personali,	
	<i>contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di</i>	
	<i>pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti</i>	
	<i>obbligati"</i> , adottate con Provvedimento n. 243 del 15.5.2014, parte prima, par.	
	2, ribadite al par. 9.e, e - con riferimento alla pubblicazione di atti sul web-	
	contenute nella parte seconda, par.1).	
	11	

	Dall’articolato normativo emerge, in tutta evidenza, che l’esigenza del	
	legislatore è quella di evitare le sofferenze che l’ostensione del dato sensibile	
	relativo allo stato di salute di un minore (e, in generale, di soggetti appartenenti	
	alle fasce deboli della popolazione), potrebbe creare, con rischi di	
	discriminazione anche sociale, sia nei confronti del minore medesimo, che dei	
	genitori e dei familiari legati da vincoli di comunanza di vita.	
	Recentemente, sul punto specifico, la Corte di cassazione, dopo aver messo in	
	luce che lo stato di salute di un minore è un dato sensibile, per cui la P.A. è	
	tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto	
	alla <i>privacy</i> , ha evidenziato che la tutela fornita dal D.lgs. n. 196/2003	
	riguarda il minore, ma anche gli altri familiari.	
	La diffusione delle informazioni sulle condizioni di salute del minore si	
	riflette, infatti, anche sui genitori o su altro familiare, poiché la situazione del	
	familiare congiunto a persona affetta da invalidità in ogni caso esprime una	
	situazione di debolezza o di disagio sociale, di per sé potenzialmente idonea	
	ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni. L’ostensione del	
	dato sulla salute conduce quindi ad una dolorosità e a rischi di discriminazione	
	sociale che riguardano tutti i membri della comunità familiare (Cfr. Cass. sez.	
	III civile, sentenza n. 16816/2018).	
	3.2.- Si rivela, pertanto, del tutto evidente, come la condotta dei soggetti	
	incaricati del trattamento dei dati personali deve essere improntata al più	
	rigoroso rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza	
	(cioè, avendo cura di trattare i dati in maniera strettamente attinente alle	
	finalità per le quali essi sono raccolti e utilizzati).	
	E, anche, laddove ci si trovi in presenza di disposizioni legislative o	
	12	

	regolamentari che stabiliscono forme di pubblicazione obbligatoria delle	
	deliberazioni adottate dall'amministrazione, è necessario impiegare adeguate	
	tecniche di redazione dei provvedimenti e delle deliberazioni (per es.	
	oscuramento dei nomi) selezionando le informazioni da diffondere alla luce	
	dei principi di pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai	
	singoli atti amministrativi adottati, a maggior ragione nel caso in cui si è	
	espressamente incaricati, come nel caso che ne occupa, pure della	
	pubblicazione <i>on line</i> che, com'è noto, integra un sistema di diffusione di	
	informazioni, per sua stessa natura, destinato ad un numero indeterminato di	
	soggetti terzi.	
	Ed invero, osserva il Collegio che la condotta del dott. Laliscia è stata	
	connotata da estrema superficialità avendo costui con grave colpa trascurato	
	di valutare adeguatamente, all'atto della pubblicazione integrale della	
	determinazione "incriminata", la portata fortemente lesiva della stessa a	
	nocimento del diritto alla riservatezza della minore e della sua famiglia	
	nonostante fosse evidente la delicatezza della vicenda che, proprio per la sua	
	significatività sociale (mancata assegnazione di un adeguato supporto	
	scolastico alla minore in difficoltà), stava dando vita, per l'appunto, ad un	
	contenzioso con lo stesso ente civico.	
	Ne discende che può ritenersi sussistente a carico del convenuto il contestato	
	obbligo di risarcimento del danno indiretto cagionato al Comune di Pulsano,	
	non rilevando, ai fini esimenti della responsabilità, né la circostanza	
	dell'omessa impugnazione della sentenza <i>de qua</i> da parte del Comune, né	
	l'avvenuta tempestiva rimozione (nei successivi 3 giorni) della	
	determinazione n. 206/2014 dall'Albo Pretorio <i>on line</i> , configurandosi, al	

	limite, quest'ultima evenienza significativa ai fini dell'esercizio del potere	
	riduttivo.	
	3.3- Ed invero, ritiene il Collegio che il danno possa essere rideterminato nel	
	minor importo complessivo di € 3.631,45 (pari al 50% dell'esborso operato	
	dal comune), sia in considerazione del pronto rimedio apprestato dal	
	convenuto a seguito dell'accesso agli atti effettuato dai genitori della minore,	
	sia perché, il Giudice di Pace, nonostante abbia correttamente inquadrato sotto	
	il profilo giuridico la violazione di legge imputabile all'Ente civico,	
	purtuttavia, non ha, in effetti, fornito validi e idonei elementi atti a rendere	
	note le ragioni per cui il pregiudizio era stato complessivamente determinato	
	in € 4.000, essendosi limitato ad affermare sul punto, che esso era stato stimato	
	<i>"...equitativamente in € 1000,00 per ogni giorno (dal 26 settembre al 30</i>	
	<i>settembre 2014) in cui la Determina è rimasta pubblicata sull'Albo Pretorio</i>	
	<i>on line..."</i> (cfr. pag. 7 della sent. n. 270/2017).	
	Al riguardo, ed in linea con quanto testé osservato, si è anche pronunciata la	
	Suprema Corte di cassazione precisando che il danno conseguente	
	all'illegittimo trattamento di dati personali sensibili non può essere <i>in re ipsa</i> ,	
	dovendo al contrario, il pregiudizio morale o patrimoniale essere comunque	
	provato, da chi si assume danneggiato, secondo le regole ordinarie (cfr. Cass.	
	Civ. Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15240).	
	4.- In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento della somma	
	complessiva di € 3.631,45, oltre accessori, in favore del Comune di Pulsano.	
	5.- Le spese seguono la soccombenza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	14	

definitamente pronunciando, condanna:

-LALISCIA Giuseppe, al pagamento, in favore del Comune di Pulsano della somma di € 3.631,45 (tremilaseicentotrentunooeuro/45), oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dei mandati di pagamento emessi in esecuzione della sentenza n. 270/2017 del Giudice di Pace di Taranto, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e sino al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

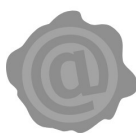
Così deciso, in Bari, nella Camera di consiglio del 22 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

(Rossana De Corato)

(Pasquale Daddabbo)



ROSSANA DE
CORATO
CORTE DEI CONTI
27.02.2024 13:21:41
GMT+01:00



PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI
CONTI
27.02.2024
14:44:11
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 188,74. Depositata in segreteria il 27/2/2024.

Il Funzionario



FRANCESCO
GIOTTO
CORTE DEI
CONTI
27.02.2024
17:38:36
GMT+01:00